

li medesimi debbano nelle Vendite al minuto **inalterabilmente** osservare li Calamieri stessi tanto nel peso, che nelli prezzi, sotto le pene, che sono dalle Leggi Generali, o Particolari delli rispettivi Calamieri severamente cominate, le quali sopra le Istanze di chi ricorresse, e provasse il defraudo, saranno irremissibilmente levate, e sarà proceduto altresì contro li Refrattarj nella forma più rigorosa. Sarà lecito a chiunque di portare l'accusa contro li Defraudatorj alla Deputazione di Polizia, la quale invigilerà costantemente, ed incessantemente colle solite stabilite visite, e con ogni mezzo opportuno a scoprire gli arbitrij, ed a punirli. Li Venditori di Generi soggetti a Calamiere dovranno sempre nelle loro Botteghe tener esposta la Tabella del Calamiere a Pubblica vista, ed a lume de' Compratori, e parimenti il presente Proclama, che sarà stridato alli Luoghi soliti di San Marco, e Rialto, e diffuso per la Città.

Data li 3. Febbraro 1798.

( Cav. Delfino Presid.

Francesco Co: Rizzo Segr.